



CITTÀ DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA N. 35 DEL 03/06/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI –
DISPOSIZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI FONDI PRIVATI URBANI ED
AGRICOLI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- pervengono con frequenza dal Comando di Polizia Locale, nonché da privati cittadini, segnalazioni che denunciano la presenza di erbacce ed arbusti presso suoli ed appezzamenti di terreno privati siti nel territorio comunale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di queste aree incolte genera problemi di igiene e sanità pubblica in quanto crea un ambiente favorevole per la proliferazione di ratti, serpenti, insetti ed in particolare di zanzare;
- tale situazione di incuria determina un ulteriore grave pregiudizio per l'incolumità delle persone a causa del rischio per la propagazione degli incendi e problemi anche per la sicurezza della circolazione stradale in ragione della riduzione di visibilità negli incroci della viabilità a causa dalla vegetazione incolta, delle siepi e dei rami di alberi che si protendono oltre il ciglio stradale;
- il Comune di Altamura è uno dei comuni più estesi della Puglia ed esistono numerose zone ai margini del centro abitato, c.d. zone di interfaccia urbano-rurale, caratterizzate dalla presenza di alvei, cespugli e aree caratteristiche della Murgia che possono facilmente prendere fuoco;
- il Piano Comunale di Protezione Civile individua negli incendi boschivi e di interfaccia uno dei fattori di rischio che richiede l'attivazione di ogni opportuna iniziativa a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini;

RILEVATO che continuano a ravvisarsi frequenti fenomeni di abbandono ed incuria dei fondi privati che incidono in modo rilevante sull'incolumità pubblica e sul decoro urbano;

RITENUTO che ad integrazione degli interventi periodicamente effettuati dall'Amministrazione Comunale e al fine di assicurarne l'efficacia, anche i privati debbano adottare opportuni adempimenti tesi alla corretta gestione delle aree incolte;

PRESO ATTO che, al fine di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in concreto applicabili, la Giunta Comunale con Delibera n.69 del 04.06.2024 ha provveduto ad aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione all'importo in misura ridotta previsto a carico del trasgressore ai fini liberatori dell'illecito, nella misura di **€ 300,00**

RITENUTO pertanto opportuno, in ossequio anche a quanto previsto con D.G.C.n.69 del 04.06.2024, adottare apposita Ordinanza Sindacale a tutela della sicurezza e salute dai cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'incuria delle suddette aree incolte;

VISTI

- il D.Lgs. 267 del 2000;
- il D.Lgs. 152/2006;
- la L.689 del 1981;
- la D.G.C.n.69 del 04.06.2024;

ORDINA

1. a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree urbane inedificate di procedere a loro cura, spese e responsabilità, di effettuare interventi di:

- **Decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi;**

2. a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole, di procedere a loro cura, spese e responsabilità, ad effettuare interventi di:

- **Decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi;**
- **Aratura, fresatura ed erpicatura;**

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che la violazione costituisca più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da **€ 25,00** a **€ 500,00** così come stabilito dall'art. 7bis del TUEL;

- che è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura di **€ 300,00** così come rideterminato, ai sensi del co.2 dell'art.16 della L.689 del 1981, con D.G.C. n.69 del 04.06.2024;

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà immediatamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

- che **la presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente ordinanza emessa in materia ed è immediatamente esecutiva;**

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale di verificare l'adempimento del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;
- che copia della stessa, inoltre venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a mezzo pec, ai seguenti destinatari:
 - ASL Bari – SISP Area Nord – pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
 - Comando di Polizia Locale – pec: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Altamura –pec:tba27763@pec.carabinieri.it;
 - Comando Nucleo Forestale Alta Murgia – pec: fba43467@pec.carabinieri.it;

INFORMA

che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data della presente.

IL SINDACO
F.to Prof. Vitantonio PETRONELLA



